



COMUNE DI FORMIGINE

Provincia di Modena

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale

Delibera Numero 55 del 11/04/2024

ORIGINALE

Oggetto : AGGIORNAMENTO DEL “CATASTO DELLE AREE PERCORSE DAL FUOCO”
LEGGE N. 353/2000 ART. 10 COMMA 2

L'anno **DUEMILAVENTIQUATTRO** , addì **UNDICI** del mese di **APRILE** alle ore **15:00** , nella **Residenza Municipale**, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito sotto la presidenza del **Sindaco Costi Maria** la Giunta Comunale. Partecipa all'adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale il **Vice Segretario Generale Patrizia Gambarini**.

Intervengono i Signori

Cognome e Nome	Qualifica	Presenza
COSTI MARIA (*)	Sindaco	x
SARRACINO SIMONA	Vice Sindaco	x
BIAGINI MARCO	Assessore	
BIZZINI CORRADO	Assessore	
BOSI GIULIA MARTINA	Assessore	x
PAGLIANI ARMANDO	Assessore	x
VACONDIO PAOLO	Assessore	x
ZANNI ROBERTA	Assessore	x

(*) Il Sindaco è collegato in videoconferenza nel rispetto di quanto stabilito con Deliberazione di Giunta Comunale n. 92 del 30/06/2022.

PRESENTI: 6 ASSENTI: 2

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale a trattare il seguente argomento:

OGGETTO: AGGIORNAMENTO DEL “CATASTO DELLE AREE PERCORSE DAL FUOCO” LEGGE N. 353/2000 ART. 10 COMMA 2

LA GIUNTA COMUNALE

Sentita la relazione dell'Assessore per Formigine Città ordinata con delega ai Lavori pubblici, Viabilità e manutenzione, Attuazione urbanistica della città, politiche per la casa, Manutenzione frazioni e quartieri, Patrimonio e partecipate, Protezione civile, Armando Pagliani, illustrativa della seguente proposta di Deliberazione:

<<Premesso che la Legge n. 353 del 21 novembre 2000 “Legge-quadro in materia di incendi boschivi” - nel seguito anche “Legge-quadro” - dispone in merito alla conservazione e la difesa dagli incendi del patrimonio boschivo quale bene insostituibile per la qualità della vita, ed impone agli enti competenti compiti di previsione, prevenzione e lotta contro tali eventi;

Richiamato in particolare l'art 10 commi 1 e 2 della suddetta norma:

art. 10 comma 1:

Le zone boscate ed i pascoli i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco non possono avere una destinazione diversa da quella preesistente all'incendio per almeno quindici anni. In tutti gli atti di compravendita di aree e immobili situati nelle predette zone, stipulati entro quindici anni dagli eventi previsti dal presente comma, deve essere espressamente richiamato il vincolo di cui al primo periodo, pena la nullità dell'atto. E' inoltre vietata per dieci anni, sui predetti soprassuoli, la realizzazione di edifici nonché di strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive, fatti salvi i casi in cui per detta realizzazione sia stata già rilasciata, in data precedente l'incendio e sulla base degli strumenti urbanistici vigenti a tale data, la relativa autorizzazione o concessione. Sono vietate per cinque anni, sui predetti soprassuoli, le attività di rimboschimento e di ingegneria ambientale sostenute con risorse finanziarie pubbliche, salvo specifica autorizzazione concessa dal Ministro dell'Ambiente, per le aree naturali protette statali, o dalla regione competente, negli altri casi, per documentate situazioni di dissesto idrogeologico e nelle situazioni in cui sia urgente un intervento per la tutela di particolari valori ambientali e paesaggistici. Sono altresì vietati per dieci anni, limitatamente ai soprassuoli delle zone boscate percorsi dal fuoco, il pascolo e la caccia.

Art. 10 comma 2:

I comuni provvedono, entro novanta giorni dalla data di approvazione del piano regionale di cui al comma 1 dell'articolo 3, a censire, tramite apposito catasto, i soprassuoli già percorsi dal fuoco nell'ultimo quinquennio, avvalendosi anche dei rilievi effettuati dal Corpo forestale dello Stato. Il catasto è aggiornato annualmente. L'elenco dei predetti soprassuoli deve essere esposto per trenta giorni all'albo pretorio comunale, per eventuali osservazioni. Decorso tale termine, i comuni valutano le osservazioni presentate ed approvano, entro i successivi sessanta giorni, gli elenchi definitivi e le relative perimetrazioni. E' ammessa la revisione degli elenchi con la cancellazione delle prescrizioni relative ai divieti di cui al comma 1 solo dopo che siano trascorsi i periodi rispettivamente indicati, per ciascun divieto, dal medesimo comma 1;

Dato atto che il Comune di Formigine con Deliberazione di Consiglio n. 81 del 27/11/2014 ha istituito il “Catasto delle aree percorse dal fuoco” – nel seguito anche il “Catasto” - ai sensi del suddetto art. 10 comma 2 della “Legge-quadro” e del “Piano di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi ex L. 353/2000. Periodo 2012 – 2016” - nel seguito anche il “Piano” - adottato dalla Regione Emilia-Romagna (approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 917 del 02/07/2012);

Visto l'attuale e vigente *“Piano di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi ex L. 353/2000. Periodo 2022 – 2026”* adottato dalla Regione Emilia-Romagna (approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 1211 del 18/07/2022; predisposto dalle strutture regionali dell' *“Agenzia per la sicurezza territoriale e la protezione civile”* e settore *“Aree protette, foreste e sviluppo zone montane”*);

Posto che i Comuni devono aggiornare annualmente il suddetto “Catasto”, dato atto che ad oggi non vi sono state registrate ulteriori aree “percorse dal fuoco” rimanendovi pertanto l'unica indicata all'epoca della sua istituzione: evento verificatosi il 03/10/2008 su porzione di particella identificata al catasto terreni del Comune di Formigine al Foglio 4 (mappale non definito in quanto all'interno dell'area demaniale del fiume Secchia, loc. Colombarone);

Posto che il suddetto “Piano” regionale classifica il territorio comunale di Formigine con pericolosità potenziale agli incendi boschivi “Trascurabile” (indice di rischio 0,15 – 0,25), il territorio comunale, non presentando superfici boscate propriamente dette, non è stato oggetto di definizione di relativa “Carta di rischio incendi di interfaccia”; si dà inoltre atto che quanto sopra è esplicitato anche nel “Piano comunale di protezione civile” di Formigine, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 43 del 28/04/2022 e redatto ai sensi dell'art. 12 *“Funzioni dei Comuni”* del *“Codice della protezione civile”* D.Lgs. n. 1 del 2 gennaio 2018 nonché dell'art. 6 *«Funzioni e compiti dei Comuni»* della Legge Regionale dell'Emilia Romagna n. 1 del 7 febbraio 2005 *«Norme in materia di protezione civile e volontariato. Istituzione dell'Agenzia regionale di protezione civile»*;

Posto che annualmente il Comando *“Regione Carabinieri Forestale Emilia-Romagna / Nucleo di Fiorano”* chiede di comunicare i dati relativi all'eventuale aggiornamento del “Catasto”, si dà atto della richiesta in tal senso pervenuta quest'anno per l'annualità 2023 (nota loro prot. 21/1-12 - 300/2024 assunta agli atti con prot. n. 9344 del 04/03/2024) con la quale si specifica che l'aggiornamento del “Catasto”, anche qualora non ci fosse nulla da registrare, deve sempre essere approvato con Delibera di Giunta;

Visti:

- il D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 “Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali”;
- lo Statuto Comunale;

Dato atto che sulla presente proposta di deliberazione sono stati acquisiti il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa del Dirigente dell'Area 3, e in ordine alla regolarità contabile del Dirigente dell'Area 2, ai sensi dell'art. 49, co. 1 e dell'art. 147 bis, co. 1 del D.Lgs. 267/2000, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

DELIBERA

Per quanto esposto in premessa che si intende qui integralmente richiamato quale parte integrante e sostanziale del presente atto:

1) Di aggiornare il *“Catasto del censimento delle aree percorse dal fuoco”* istituito ai sensi dell'art. 10 comma 2 della Legge n. 353 del 21 novembre 2000 *“Legge-quadro in materia di incendi boschivi”* con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 81 del 27/11/2014, dando atto che nel corso dell'anno 2023 non si sono registrati eventi in tal senso;

2) Di dare atto altresì **che** non si sono registrati eventi in tal senso anche nelle annualità precedenti e che pertanto ad oggi l'unico evento registrato nel suddetto “Catasto” rimane quello indicato al

momento della sua istituzione (evento occorso in data 03/10/2008 accaduto in loc. Colombarone presso area demaniale del fiume Secchia, come esplicitato in premessa);

3) Di trasmettere senza indugio il presente atto al Comando “Regione Carabinieri Forestale Emilia-Romagna / Nucleo di Fiorano” come da loro espressa richiesta di cui in premessa.>>

Con votazione palese,

LA PROPOSTA È APPROVATA AD UNANIMITÀ.

Indi, con successiva palese unanime votazione, **si dichiara il presente atto immediatamente eseguibile**, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Sindaco
Costi Maria

Atto sottoscritto digitalmente

Il Vice Segretario Generale
Patrizia Gambarini

Atto sottoscritto digitalmente
